



# Ministero della Salute

## DECRETO 13 dicembre 2005

### Modifica ed integrazione del decreto del Ministero della sanità del 15 febbraio 1984, recante il trattamento della frutta con gas etilene. (GU n. 304 del 31-12-2005)

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale è stata conferita al Ministro della sanità la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1984 concernente «Trattamento della frutta con gas etilene», attualmente previsto per agrumi, banane e loti;

Sentiti i pareri del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive;

Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 dicembre 2004;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 427/2000.

Decreta:

#### Art. 1.

Al decreto del Ministro della sanità del 15 febbraio 1984 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1, secondo comma, è sostituito dal seguente: «E' altresì consentita la maturazione accelerata, delle banane, dei loti, dei kiwi e delle pere con il gas etilene»;

b) l'art. 2, primo comma, è sostituito dal seguente: «L'etilene, ai fini dei trattamenti di cui all'art. 1, può essere impiegato nelle celle di maturazione, nella proporzione massima rispettivamente: del 2 per mille per gli agrumi, le banane ed i loti, dell'1 per mille per le pere e dello 0,1 per mille per i kiwi. Il trattamento per le pere è previsto per un periodo della durata da uno a quattro giorni e per i kiwi per un periodo della durata da sei a dodici ore»;

c) l'art. 3, secondo comma, è sostituito dal seguente: «Le banane, i loti, le pere ed i kiwi da sottoporre al processo di maturazione accelerata di cui all'art.1 devono avere dimensioni corrispondenti a quelle caratteristiche della specie, allo stadio di sviluppo in cui sono stati già raggiunti i requisiti fisiologici che consentirebbero la naturale evoluzione del processo di maturazione.

In particolare i kiwi devono aver raggiunto, al momento del raccolto, un grado di maturazione, constatato mediante il test di Brix, di almeno il 6,2 per mille».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ministro: Storace



**DOMENICO BRANCATO**

di Francesco Brancato & C. Snc

Zona Industriale ASI lotto 40/D1 - 98129 - Larderìa - MESSINA - ME - ITALY

Phone: +39 090 7381057 fax: +39 090 7381184 e-mail: [dobran@tiscali.it](mailto:dobran@tiscali.it)

[WWW.BRANCATO.IT](http://WWW.BRANCATO.IT)